Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 5 aprile 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare Pag. 1799

LEGGI E DECRETI

1962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1962, n. 2054.
Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Crotone Pag. 1799

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. 2055.
Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, relativo alla ripartizione di n. 375 posti di assistente di ruolo riservati, per concorso agli assistenti straordinari Pag. 1799

1963

LEGGE 2 marzo 1963, n. 397.
Nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera . . Pag. 1801

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1963, n. 398.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Teresa Vergine, in località Santa Teresa del comune di Spoltore (Pescara) . Pag. 1804

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1963, n. 399.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in località Malintrada del comune di Motta di Livenza (Treviso) Pag. 1804

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1963, n. 400.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco Saverio Confessore, in località Val Vomano del comune di Penna Sant'Andrea (Teramo). Pag. 1804

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1963, n. 401.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Anna Matrona, nel rione Strà Cassano del comune di Busto Arsizio (Varese) Pag. 1804

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1963, n. 402.
Estinzione dell'O.P. pro infanzia «Anna Monti», con sede in Forlì Pag. 1804

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1963, n. 403.
Estinzione dell'O.P. «Don Germano Crotto», con sede in Piscina (Torino) Pag. 1804

Avviso di rettifica (Decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1962, n. 909) Pag. 1804

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 1963.
Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente nel Collegio sindacale della Cassa per il credito alle imprese artigiane Pag. 1805

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1963.
Sostituzione di un revisore effettivo, in rappresentanza del tesoro, nel Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli Pag. 1805

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1963.
Modifica dello statuto del Monte di credito su pegno di Bologna, con sede in Bologna . . . . . . Pag. 1805

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Concessione di diploma al Merito della redenzione sociale. Pag. 1806

Trasferimento di notai . . . . Pag. 1806

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1806

Autorizzazione al comune di Qualiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1806

Autorizzazione al comune di Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 1806

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Cremano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1806

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1806

Autorizzazione al comune di San Sebastiano al Vesuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1807

Autorizzazione al comune di San Paolo Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1807

Autorizzazione al comune di Volla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . . . . Pag. 1807

Autorizzazione al comune di Villaricca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1807

Autorizzazione al comune di Vico Equense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 1807

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1807

Autorizzazione al comune di Tufino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . . . . Pag. 1807

Autorizzazione al comune di Baradili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1807

Autorizzazione al comune di Ballao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1807

Autorizzazione al comune di Armungia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1807

Autorizzazione al comune di Allai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . . . . Pag. 1807

Autorizzazione al comune di Ales ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . . . . Pag. 1807

Autorizzazione al comune di Castel Ritaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 1807

Autorizzazione al comune di Città della Pieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1807

Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1808

Autorizzazione al comune di Montalcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1808

Autorizzazione al comune di Asciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1808

Autorizzazione al comune di Murlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . . . . Pag. 1808

Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1808

Autorizzazione al comune di Valfabbrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1808

Autorizzazione al comune di Ventotene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1808

Autorizzazione al comune di Altomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1808

Autorizzazione al comune di Petilia Policastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1808

Autorizzazione al comune di Sangineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1808

Autorizzazione al comune di Castrocaro e Terra del Sole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1808

Autorizzazione al comune di Bernalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1808

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1808

Autorizzazione al comune di Arzergrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1808

Autorizzazione al comune di Siano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . . . . Pag. 1809

Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1809

Autorizzazione al comune di Calcata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1809

Autorizzazione al comune di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . . . . Pag. 1809

Autorizzazione al comune di Sparanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1809

Autorizzazione al comune di Cortale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1809

Autorizzazione al comune di Soveria Mannelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1809

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1809

Autorizzazione al comune di Orroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . . . . Pag. 1809

Autorizzazione al comune di Posada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1809

Autorizzazione al comune di San Marco Argentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1809

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1809

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 1809

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 1809

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1810

Ministero della pubblica istruzione:

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale . . . . Pag. 1810

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea. Pag. 1810

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Consorzio Stabiese Produttori Latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) . . . . Pag. 1810

Avviso di rettifica . . . . Pag. 1810

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno:

Concorsi per titoli a posti di segretario generale di I classe vacanti nelle provincie di Trieste (classe I A), Brindisi, Cremona, Forlì, La Spezia e Pesaro-Urbino (classe I B); nei comuni di Messina (classe I A), e di Reggio Emilia (classe I B) ed a posti di segretario generale di II classe vacanti nei comuni di Fano (Pesaro) e Lugo (Ravenna) della classe seconda . . . . Pag. 1811

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami per il conferimento di ventinove posti di vice ispettrice di polizia in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 19 giugno 1962 . . . . . Pag. 1811

Diario delle prove scritte del concorso per esami per il conferimento di ventotto posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza . . . . . . Pag. 1812

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione di membri della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime Pag. 1812

Ministero della pubblica istruzione: Rettifica del bando di concorso per esami a otto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie Pag. 1812

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 11 febbraio 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1963
registro n. 23 Difesa-Esercito, foglio n. 17

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MODUGNO Giuseppe, nato il 9 gennaio 1922 a Bitonto (Bari), sottotenente Scuola applicazione di fanteria (*alla memoria*). — Ufficiale frequentatore della Scuola di applicazione di fanteria, avuto sentore, mentre si trovava nella propria abitazione, che un'unità tedesca stava attaccando l'Istituto, con generoso slancio e noncuranza del pericolo accorreva prontamente per intervenire nella lotta. Giunto nei pressi della Scuola, accortosi che essa era accerchiata, riusciva ad eludere la vigilanza ed a penetrare nell'interno. Unitosi al centro di fuoco che difendeva l'ingresso principale della Scuola, si impegnava nella lotta con vivo ardore, dando prova di indomito coraggio ed ardimento. Colpito a morte da una raffica di mitragliatrice, cadeva sul campo. Fulgido esempio di preclare virtù militari. — Parma, 9 settembre 1943.

VILLARI Francesco, nato il 20 maggio 1923 a Gela (Caltanissetta), sottotenente Scuola applicazione fanteria (*alla memoria*). — Ufficiale frequentatore della Scuola di applicazione di fanteria, avuto sentore, mentre si trovava nella propria abitazione, che un'unità tedesca stava attaccando l'Istituto, noncurante del pericolo accorreva prontamente per intervenire nella lotta. Giunto nei pressi della Scuola, accortosi che essa era completamente accerchiata, con generoso slancio si univa ad un nostro reparto corazzato che, non lontano, combatteva contro soverchianti forze tedesche. Nell'aspra e cruenta lotta, combattendo fianco a fianco con i carristi, si distingueva per indomito valore e ardimento. Cadeva poco dopo, colpito da una raffica di mitragliatrice. Fulgido esempio di preclare virtù militari. — Parma, 9 settembre 1943.

(2174)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 ottobre 1962, n. 2054.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Crotone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio avv. Marcello Gualtieri di Catanzaro, del 18 giugno 1962, n. 49650 del repertorio generale, con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Crotone;

Vista la deliberazione del 1° agosto 1962 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Crotone, Ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 dicembre 1962, n. 2055.

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, relativo alla ripartizione di n. 375 posti di assistente di ruolo riservati, per concorso agli assistenti straordinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, concernente la ripartizione di *trecentosettantacinque* posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari ai sensi dell'art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una parziale rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, sulla base di ulteriori accertamenti relativi alla situazione di alcuni assistenti straordinari in servizio presso cattedre universitarie nell'anno accademico 1961-62 con almeno cinque anni di servizio, in qualità di assistenti retribuiti, anche non continuativi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione,

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, citato nelle premesse, è rettificato come appresso:

1. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Statistica della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze deve intendersi, invece, assegnato alla corrispondente cattedra della stessa Facoltà della Università di Genova.

2. Uno dei posti di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze deve intendersi assegnato alla cattedra di Endocrinologia della stessa Facoltà della Università di Firenze.

3. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Lingua e letteratura francese della Facoltà di

lettere e filosofia della Università di Firenze deve intendersi assegnato alla cattedra di Lingua e letteratura inglese della stessa Facoltà della Università di Firenze.

4. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Storia economica della Facoltà di economia e commercio della Università di Pisa deve intendersi assegnato alla cattedra di Storia della stessa Facoltà della Università di Pisa.

5. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Geografia politica dell'Istituto universitario orientale di Napoli deve intendersi assegnato alla cattedra di Geografia politica ed economica dell'Asia e dell'Africa dell'Istituto medesimo.

6. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Disegno di macchine della Facoltà di scienze ed uno dei due assegnati a quella di Architettura degli interni, arredamento e decorazione della Facoltà di architettura della Università di Firenze debbono intendersi assegnati entrambi alla cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze.

7. I posti di assistente di ruolo assegnati alle cattedre di Filosofia teoretica e di Lingua amarica della Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma debbono intendersi entrambi assegnati alla cattedra di Clinica medica generale e terapia medica della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze.

8. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Lingua cecoslovacca della Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma deve intendersi assegnato alla cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Messina.

9. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Fisica sperimentale della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma deve intendersi assegnato alla cattedra di Anatomia umana normale della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano.

10. Uno dei posti di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Urbanistica della Facoltà di architettura della Università di Roma deve intendersi assegnato alla cattedra di Malattie infettive della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 2. — VILLA

All'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909 sono apportate le seguenti variazioni:

I. — Sono eliminate le cattedre e i nominativi di cui appresso:

Università	Facoltà	Cattedra	Cognome e nome	Anzianità a.	Anzianità m.
Firenze	Scienze	Disegno macch.	Bigi Guido	12	—
Roma	Scienze	Fisica sperim.	Liotta Rosario Salvatore	11	9
Roma	Lettere	Filosof. teoret.	Valentini Francesco	11	—
Roma	Architettura	Urbanistica	Lugli Piero Maria	10	8
Roma	Lettere	Lingua cecoslovacca	Ripellino Angelo Maria	10	—
Roma	Lettere	Lingua amarica	Ricci Lanfranco	9	10
Firenze	Architettura	Archit. inter. arr. decorazione	Vernuccio Rosario	9	—

II. — Sono aggiunte le cattedre e i nominativi seguenti:

Università	Facoltà	Cattedra	Cognome e nome	Anzianità a.	Anzianità m.
Firenze	Medicina	Clin. chirurg. gen.	Balducci Fausto	8	—
Firenze	Medicina	Clin. medica gen.	Grandonico Franco	8	—
Firenze	Medicina	Clin. medica gen.	Sicuteri Federico	8	—
Milano	Medicina	Anatom. uman. norm.	De Petris Stefanello	7	11
Firenze	Medicina	Clin. chirurg. gen.	Bettini Ugo	7	10
Messina	Medicina	Clin. otorinolaring.	Germanà Giuseppe	7	10
Modena	Medicina	Malattie infett.	Squadrini Franco	7	10

III. — L'Università presso cui è in servizio l'assistente straordinario De Floriani Walter deve intendersi Genova anzichè Firenze.

IV. — La cattedra della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze cui è assegnata l'assistente straordinario Fazzoni Clara deve intendersi Lingua e letteratura inglese e non Lingua e letteratura francese. Il cognome dell'assistente medesima deve intendersi «Fazzari» e non «Fazzoni».

V. — La cattedra della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze cui è assegnato l'assistente straordinario Pascucci Francesco deve intendersi Endocrinologia e medicina costituzionale, anzichè Patologia speciale medica e metodologia clinica.

VI. — Le rettifiche di cui agli articoli 4 e 5 afferiscono alle sole denominazioni delle cattedre rimanendo fermi i corrispondenti nominativi degli assistenti straordinari.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

LEGGE 2 marzo 1963, n. 397.
Nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Fanno parte integrante, quale zona di espansione del porto commerciale e industriale di Venezia e della annessa zona industriale, le aree e gli specchi d'acqua di cui all'allegata planimetria (allegato *A*) e compresi entro il perimetro come di seguito descritto:

a nord: dal canale di grande navigazione Malamocco-Marghera, lungo il ciglio settentrionale di Fossetta dei Barambani e canale Bondante di sotto;

a ovest: lungo il ciglio occidentale del canale Bondante di sotto fino alla confluenza col Taglio Barbieri; del Taglio Barbieri; del canale Bondantino fino alla sua intersezione col canale Poloschiavo verso sud, fino al confine territoriale del comune di Mira;

a sud: lungo il confine territoriale del comune di Mira col comune di Campagnalupia;

a est: lungo il confine territoriale del comune di Mira col comune di Venezia, fino al punto di intersezione con il canale di grande navigazione Malamocco-Marghera a nord delle Motte di Volpego; indi sponda occidentale del canale Malamocco-Marghera fino alla altezza della Fossetta dei Barambani.

L'esatta ricognizione territoriale è affidata al Magistrato alle acque di Venezia che dovrà provvedervi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Nell'area di ampliamento così determinata saranno predisposti dal Consorzio di cui al successivo articolo 6 il nuovo piano regolatore generale, in sostituzione del progetto 6 giugno 1956 indicato nell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233, nonchè i piani di massima ed i relativi progetti esecutivi delle opere occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Essi saranno approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Magistrato alle acque, per quanto attiene alla salvaguardia della laguna.

Le dette approvazioni sostituiscono le speciali autorizzazioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 10 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191.

Alle opere necessarie per l'esecuzione dei progetti si applicano, in quanto non contrastanti con le presenti norme, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

La spesa autorizzata con l'articolo 6 della legge 13 giugno 1961, n. 528, resta destinata alla esecuzione delle opere occorrenti per la apertura del canale marittimo Malamocco-Marghera, quale opera più urgente per deviare il traffico marittimo dal centro storico della città di Venezia e consentire la discarica di petroliere di grande tonnellaggio.

Fuori del perimetro della zona di cui all'articolo 1 sono fatte salve, anche ai fini del necessario coordinamento con il retroterra, le destinazioni di zona previste dal piano regolatore generale del comune di Mira e degli altri Comuni interessati per territorio.

Art. 3.

Le opere di cui all'articolo precedente sono dichiarate, ad ogni effetto di legge, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Per le aree di proprietà privata comprese nel perimetro di cui all'articolo 1, il Consorzio provvede allo esproprio osservando le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 4.

Le aree di cui all'elenco allegato (allegato *B*) e gli specchi d'acqua appartenenti allo Stato compresi nel perimetro di cui all'articolo 1, sono ceduti al Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera.

Restano escluse dalla cessione le aree e gli specchi d'acqua che debbono far parte del Demanio marittimo portuale, da definire ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonchè le aree che siano destinate a sede di opere pubbliche.

Le aree, che, anche dopo la loro cessione, venissero a far parte del Demanio marittimo e quelle che verranno destinate a sede di opere pubbliche saranno retrocesse allo Stato, previo scomputo del loro valore, al prezzo di cessione.

Art. 5.

Il valore delle aree appartenenti allo Stato cedute al Consorzio è determinato dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della marina mercantile.

Gli atti di cessione sono esenti da ogni onere fiscale.

L'importo relativo a ciascuna parte di aree viene versato dal Consorzio all'Amministrazione finanziaria dello Stato, a mano a mano che il Consorzio medesimo prende possesso di esse.

All'atto in cui l'Amministrazione finanziaria introita le somme, queste vengono accreditate al Ministero dei lavori pubblici, in uno speciale capitolo denominato: « Opere marittime lavori per l'ampliamento del porto di Venezia e della zona industriale di Venezia-Marghera ».

Con i fondi di detto capitolo il Ministero dei lavori pubbblici provvede ad eseguire le opere pubbliche di cui all'articolo 2, ovvero a finanziarle dopo averle affidate in concessione al Consorzio, ai sensi della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

Art. 6.

A partire dal 1° luglio 1963 il Consorzio di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, è sostituito di pieno diritto da un Consorzio obbligatorio tra i comuni di Venezia e di Mira, la provincia di Venezia, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ed il Provveditorato al porto di Venezia, ferme restando le quote di partecipazione ivi stabilite ed i rispettivi impegni.

Il comune di Mira, entrando a far parte del Consorzio obbligatorio è tenuto ad apportare tre quote di un milione di lire ciascuna e ad assumere l'impegno di contribuzione alle spese con 35 annualità posticipate di 30 milioni annui.

Al Consorzio possono chiedere di essere ammessi quei Comuni della provincia di Venezia che dimostrino di avere comunque interesse al nuovo ampliamento portuale.

Ogni Comune può partecipare con un massimo di tre quote di un milione di lire ciascuna, assumendo l'impegno di contribuzione alle spese con 35 annualità posticipate di 10 milioni di lire per ciascuna quota sottoscritta. Nella rappresentanza di ciascun Ente locale sarà compresa la minoranza consiliare.

La provincia di Venezia è autorizzata a surrogare i Comuni negli impegni finanziari relativi alla partecipazione al Consorzio.

Art. 7.

Il Consorzio è ente di diritto pubblico, senza scopo di lucro, ed ha la durata di anni 35 dall'approvazione dello statuto.

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e disciplinare l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, ed in particolare:

a) promuovere le espropriazioni per pubblica utilità delle aree da utilizzare agli scopi di cui sopra;

b) assumere l'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie per una idonea e completa sistemazione delle aree;

c) procedere direttamente alla vendita delle aree sulla base dei programmi di cui al successivo articolo 8.

Il Consorzio è retto da un Consiglio di amministrazione composto di 21 membri, di cui 3 nominati dalla provincia di Venezia, 3 dal comune di Venezia, 3 dal comune di Mira, 6 dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, 1 dal Provveditorato al porto di Venezia, 2 in rappresentanza dei datori di lavoro della provincia di Venezia, 2 in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative della provincia di Venezia. Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione il presidente del Magistrato delle acque.

Le norme di funzionamento del Consorzio saranno stabilite nello statuto, da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per la marina mercantile.

Le eventuali rimanenze attive che avessero a sussistere all'atto della cessazione del Consorzio passeranno al patrimonio dello Stato, mentre le eventuali passività saranno ripartite a carico dei consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Art. 8.

La cessione delle aree sarà effettuata da parte del Consorzio sulla base di programmi di utilizzazione della zona nei quali saranno seguiti criteri orientativi di preferenza nell'ordine seguente:

a) utilizzazione dell'area connessa ad incremento dell'attività marittima e portuale;

b) completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano aziende della Provincia e della Regione;

c) incremento del livello di occupazione che può derivare — direttamente od indirettamente — nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale;

d) esigenze di sicurezza, di igiene pubblica e di incolumità degli abitanti.

Ai fini del presente articolo i programmi saranno redatti tenendo conto degli aspetti economici generali dell'area regionale circostante, nonchè degli aspetti demografici, sociologici e urbanistici relativi, sulla base di adeguate previsioni in ordine all'opportunità economica, tecnologica e merceologica dei singoli insediamenti produttivi.

Art. 9.

Spetta al Ministero dell'industria e commercio la vigilanza sull'attività del Consorzio.

Il Ministero, in caso di violazione di legge o di difformità degli atti o provvedimenti dal piano generale, può invitare il Consorzio a provvedere, assegnandogli un termine e, in difetto, qualora il Consorzio non provveda e ciò possa comportare gravi danni al Consorzio stesso e alla utilizzazione della zona, può sciogliere, con motivato provvedimento, il Consiglio di amministrazione, nominando un commissario.

L'amministrazione normale dovrà essere ricostituita entro tre mesi dall'avvenuto scioglimento.

Il controllo ordinario della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio viene esercitato da un Collegio di revisori composto di tre membri, di cui: uno con funzione di presidente, nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno, nominato dal Ministro per le finanze ed uno, nominato dal Ministro per la marina mercantile.

Art. 10.

Il reddito del Consorzio non è assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile di categoria *B*, nei limiti in cui risulta destinato alla costruzione, miglioramento o manutenzione straordinaria di opere e attrezzature consortili, a condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato avanzi di gestione da iscrivere in bilancio. La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio.

Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli su indicati concorrono a formare il reddito imponibile di categoria *B* nell'esercizio sul quale è avvenuta l'utilizzazione.

Il Consorzio è esente da imposta sulle società.

I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, manutenzione ed esercizio delle opere di cui all'articolo 1 sono esenti da ogni imposta o tassa comunale.

Art. 11.

Il Consorzio è autorizzato alla emissione di prestiti obbligazionari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — MACRELLI — SULLO — COLOMBO — BOSCO — TRABUCCHI — TAVIANI — TREMELLONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

ALLEGATO *A*

Fusina
CANALE BONDANTE
TAGLIO BARBIERI
CANALE BONDANTINO
CANALE POLESCHIAVO
COMUNE DI CAMPAGNALUPIA
COMUNE
DI MIRA
COMUNE
DI VENEZIA
NAVIGLIO
DI

ALLEGATO *B*

Elenco delle aree appartenenti allo Stato comprese entro il perimetro di ampliamento del porto commerciale ed industriale di Venezia-Marghera.

COMUNE DI MIRA

Foglio n. 43. — Mappali: 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 114, 125, 126.
Foglio n. 44. — Mappali: 96, 97, 98, 99, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130.
Foglio n. 52. — Mappali: 16, 21, 22, 26.
Foglio n. 53. — Mappali: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Foglio n. 54. — Mappali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
Foglio n. 55. — Mappali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Foglio n. 56. — Mappali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Foglio n. 57. — Mappali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Foglio n. 58. — Mappali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Foglio n. 59. — Mappali: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 gennaio 1963, n. **398.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Teresa Vergine, in località Santa Teresa del comune di Spoltore (Pescara).

N. 398. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 15 settembre 1962, integrato con tre dichiarazioni del 26 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Teresa Vergine, in località Santa Teresa del comune di Spoltore (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 gennaio 1963, n. **399.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in località Malintrada del comune di Motta di Livenza (Treviso).

N. 399. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vittorio Veneto in data 23 maggio 1961, integrato con dichiarazione del 24 febbraio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in località Malintrada del comune di Motta di Livenza (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 gennaio 1963, n. **400.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco Saverio Confessore, in località Val Vomano del comune di Penna Sant'Andrea (Teramo).

N. 400. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 15 settembre 1962, integrato con tre dichiarazioni del 26 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco Saverio Confessore, in località Val Vomano del comune di Penna Sant'Andrea (Teramo).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 gennaio 1963, n. **401.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Anna Matrona, nel rione Strà Cassano del comune di Busto Arsizio (Varese).

N. 401. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 17 luglio 1962, integrato con dichiarazione del 7 settembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Anna Matrona, nel rione Strà Cassano del comune di Busto Arsizio (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 gennaio 1963, n. **402.**

Estinzione dell'O.P. pro infanzia « Anna Monti », con sede in Forlì.

N. 402. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'O. P. pro infanzia « Anna Monti », con sede in Forlì, viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio è devoluto all'Ente comunale assistenza locale.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 gennaio 1963, n. **403.**

Estinzione dell'O.P. « Don Germano Crotto », con sede in Piscina (Torino).

N. 403. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'O. P. « Don Germano Crotto », con sede in Piscina (Torino), viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio viene devoluto all'Ente comunale di assistenza locale.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 10. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1962, n. 909 « Ripartizione di trecentosettantacinque nuovi posti di assistente di ruolo, ai sensi dell'art. 6 della legge 26 gennaio 1962 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 26 luglio 1962, pagina 3013, alla voce « Università di Firenze, Facoltà di lettere e filosofia », in luogo di « cattedra di paleontologia . . . » leggasi « cattedra di paletnologia . . . ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 1963.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente nel Collegio sindacale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto l'art. 17 dello statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale della « Cassa » medesima;

Visto il decreto 25 luglio 1960 con il quale il professore Francesco Parrillo e l'avv. Marcello Barberio Corsetti sono stati nominati, fra gli altri, rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente della predetta « Cassa » per il triennio 1960/1963;

Vista la lettera della Cassa per il credito alle imprese artigiane del 19 dicembre 1962, con la quale si comunica che il Consiglio generale della Cassa medesima ha designato, ai sensi degli articoli 44 e 48 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e articoli 12 e 17 dello statuto, il prof. Antonio Renzi e l'avv. Alberto Pugliese, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente in sostituzione del prof. Francesco Parrillo, dimissionario a seguito della sua nomina ad altro incarico, e dell'avv. Marcello Barberio Corsetti, deceduto;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Il prof. Antonio Renzi e l'avv. Alberto Pugliese sono nominati rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, in sostituzione del prof. Parrillo e dell'avv. Corsetti.

I predetti resteranno in carica fino al compimento del triennio previsto nel citato decreto 25 luglio 1960.

Roma, addì 14 marzo 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(2333)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1963.

Sostituzione di un revisore effettivo, in rappresentanza del tesoro, nel Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riodinamento della istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, sulla istituzione dei Collegi sindacali per il controllo della gestione delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1961, con il quale sono stati costituiti i Collegi sindacali predetti per il triennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1963;

Considerato che il dott. Guido Petrelli, revisore effettivo della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli, in rappresentanza del Ministero del tesoro, è stato destinato ad altro incarico ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione del Ministero del tesoro;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Sportiello è nominato revisore effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro, nel Collegio sindacale della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli, in sostituzione del dott. Petrelli, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1963.

Roma, addì 9 marzo 1963

Il Ministro: COLOMBO

(2018)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1963.

Modifica dello statuto del Monte di credito su pegno di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Bologna, con sede in Bologna, approvato con decreto del Ministro per il tesoro del 20 luglio 1957 e modificato con decreto ministeriale del 2 gennaio 1959;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del suindicato Monte in data 20 novembre 1962;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvata la modifica del secondo comma dell'art. 52 dello statuto del Monte di credito su pegno di Bologna, con sede in Bologna, in conformità del seguente testo:

« Eccezionalmente il Monte potrà concedere operazioni con cambiali con una sola firma o aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista a nominativi di notoria solvibilità con il limite massimo di 20 milioni, salvo deroga dell'Organo di vigilanza. La somma complessivamente impiegata in operazioni del genere non potrà eccedere il 6% dei capitali, amministrati dallo Istituto (patrimonio e depositi) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(1857)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di diploma al Merito della redenzione sociale

Con decreto in data 29 marzo 1963, l'on. Ministro per la grazia e giustizia ha conferito il diploma al Merito della redenzione sociale di secondo grado, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento alla suora Celestina Gentilini, superiora delle Suore « Figlie di Sant'Anna » del carcere giudiziario femminile di Santa Maria Capua Vetere, in considerazione delle particolari benemerenze acquisite nell'opera di emenda, rieducazione e riabilitazione dei detenuti, degli internati e dei minorenni disadattati e di assistenza ai liberati dal carcere.

(2344)

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 3 aprile 1963:

Spagnoli Giovanni, notaio residente nel comune di Pergola, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Trevi, distretto notarile di Terni.

Reggiani Antonio, notaio residente nel comune di Grosotto, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Novi di Modena, distretto notarile di Modena.

Savani Fabio, notaio residente nel comune di Castel San Nicolò, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Zocca, distretto notarile di Modena.

Giua Elsa, notaio residente nel comune di Pomarance, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Cervaro, distretto notarile di Cassino.

Corsetti Enrico, notaio residente nel comune di Serrastretta, distretto notarile di Nicastro, è trasferito nel comune di Anna, distretto notarile di Cassino.

Lupi Eugenio, notaio residente nel comune di Recoaro Terme, distretto notarile di Vicenza. è trasferito nel Comune di Valdagno, stesso distretto.

Cucchiari Giorgio, notaio residente nel comune di Mantova, è trasferito nel comune di Castelgoffredo, distretto notarile di Mantova.

Mazzola Rodolfo, notaio residente nel comune di Accadia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Sant'Agata di Puglia, stesso distretto.

Stipa Carla, notaio residente nel comune di Montefiore dell'Aso, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Ripatransone, stesso distretto.

Calirt Carmelo, notaio residente nel comune di Partanna, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Palermo.

Mancuso Guido, notaio residente nel comune di Racalmuto, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di San Giuseppe Iato, distretto notarile di Palermo.

Purpura Adriana, notaio residente nel comune di Cerda, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Piana degli Albanesi, distretto notarile di Palermo.

Scoma Lucia, notaio residente nel comune di Burgio, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Ciminna, distretto notarile di Palermo.

Quartararo Francesco, notaio residente nel comune di Bellagio, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Milano.

Zama Lidia, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Salerno Arturo, notaio residente nel comune di Torremaggiore, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Foggia.

Scarano Giovanni, notaio residente nel comune di Manduria, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Taranto.

Marretta Domenico, notaio residente nel comune di Termini Imerese. è trasferito nel comune di Altavilla Milicia, distretto notarile di Termini Imerese.

Cosco Vincenzangelo, notaio residente nel comune di Taverna, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Tiriolo, stesso distretto.

Andriolo Oscher, notaio residente nel comune di Follina, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Noventa Vicentina, distretto notarile di Vicenza.

Mengacci Maria, notaio residente nel comune di Forenza, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Borgo a Mozzano, distretto notarile di Lucca.

Cimellaro Marco, notaio residente nel comune di Laureana di Borrello, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Palmi.

(2381)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Sant'Antonio Abate (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2116)

Autorizzazione al comune di Qualiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Qualiano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2117)

Autorizzazione al comune di Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Sant'Anastasia (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2118)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Cremano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di San Giorgio a Cremano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2119)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2120)

Autorizzazione al comune di San Sebastiano al Vesuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2122)

Autorizzazione al comune di San Paolo Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di San Paolo Belsito (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2121)

Autorizzazione al comune di Volla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Volla (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2123)

Autorizzazione al comune di Villaricca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Villaricca (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(2124)

Autorizzazione al comune di Vico Equense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Vico Equense (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.237.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2125)

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Terzigno (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2126)

Autorizzazione al comune di Tufino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Tufino (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2127)

Autorizzazione al comune di Baradili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Baradili (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.084.066, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2128)

Autorizzazione al comune di Ballao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1963, il comune di Ballao (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.962.547, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2129)

Autorizzazione al comune di Armungia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Armungia (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.368.862, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2130)

Autorizzazione al comune di Allai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Allai (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.739.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2131)

Autorizzazione al comune di Ales ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Ales (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 915.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2132)

Autorizzazione al comune di Castel Ritaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, il comune di Castel Ritaldi (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2133)

Autorizzazione al comune di Città della Pieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, il comune di Città della Pieve (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2134)

Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Pompei (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2135)

Autorizzazione al comune di Montalcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Montalcino (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2136)

Autorizzazione al comune di Asciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, il comune di Asciano (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2137)

Autorizzazione al comune di Murlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Murlo (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2138)

Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, il comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2139)

Autorizzazione al comune di Valfabbrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, il comune di Valfabbrica (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2140)

Autorizzazione al comune di Ventotene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Ventotene (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2141)

Autorizzazione al comune di Altomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, il comune di Altomonte (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2142)

Autorizzazione al comune di Petilia Policastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Petilia Policastro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.962.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2143)

Autorizzazione al comune di Sangineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, il comune di Sangineto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2144)

Autorizzazione al comune di Castrocaro e Terra del Sole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2145)

Autorizzazione al comune di Bernalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di Bernalda (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2146)

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Pomarico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2147)

Autorizzazione al comune di Arzergrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Arzergrande (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.074.622, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2148)

Autorizzazione al comune di Siano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Siano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2149)

Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, il comune di Faleria (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2150)

Autorizzazione al comune di Calcata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, il comune di Calcata (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2151)

Autorizzazione al comune di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Cesa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2152)

Autorizzazione al comune di Sparanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Sparanise (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2153)

Autorizzazione al comune di Cortale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Cortale (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2154)

Autorizzazione al comune di Soveria Mannelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Soveria Mannelli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.695.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2155)

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, il comune di Caserta, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2195)

Autorizzazione al comune di Orroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Orroli (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.540.657, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2196)

Autorizzazione al comune di Posada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Posada (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.803.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2197)

Autorizzazione al comune di San Marco Argentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, il comune di San Marco Argentano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2198)

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Fiorano Modenese (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2199)

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, il comune di Serramazzoni (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2200)

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Lama Mocogno (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.829.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2201)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 4 aprile 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,08	621,14	621,20	621,15	621,13	621,12	621,15	621,10	621,12	621,13
$ Can.	576,95	576,05	576,25	575,95	575 —	575,97	576 —	575,90	575,95	575 90
Fr. Sv.	143,37	143,50	143,52	143.51	143,50	143.53	143,49	143,50	143,51	143 50
Kr. D.	90,01	90,05	90,05	90,04	90,05	90,05	90.03	90,02	90.04	90.05
Kr. N.	86,94	86,95	86,96	86,97	86,95	86.94	86.98	86,95	86,94	86,95
Kr. Sv.	119,60	119,59	119.63	119,615	119,60	119,61	119,59	119,60	119,61	119,60
Fol.	172,84	172,89	172,90	172,88	172,85	172,86	172.885	172 85	172,86	172,85
Fr. B.	12,47	12,464	12,4675	12,465	12,465	12,46	12,46375	12.45	12,46	12,465
Franco francese	126,76	126,77	126,78	126,7775	126.80	126,76	126,7675	126,75	126,76	126 76
Lst.	1739,04	1739,85	1739,95	1740,05	1739,75	1739,35	1739 875	1739,25	1739,35	1740 —
Dm. occ.	155,53	155,52	155,55	155.53	155,52	155,52	155 52	155,50	155,51	155 50
Scell. Austr.	24,04	24,045	24,04	24,0425	24 —	24,04	24,046	24,04	24,04	24,05
Escudo Port.	21,69	21,68	21,705	21,69	21,70	21,68	21,6825	21,67	21,69	21,68

Media dei titoli del 4 aprile 1963

Rendita 5 % 1935	114,925
Redimibile 3,50 % 1934	93,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 aprile 1963

1 Dollaro USA	621,15
1 Dollaro canadese	575,975
1 Franco svizzero	143,50
1 Corona danese	90,035
1 Corona norvegese	86,975
1 Corona svedese	119,602
1 Fiorino olandese	172,882
1 Franco belga	12,464
1 Franco francese	126,772
1 Lira sterlina	1739,962
1 Marco germanico	155 525
1 Scellino austriaco	24,044
1 Escudo Port.	21 686

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Renato Sollazzo, nato a Napoli il 15 luglio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 13 dicembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1867)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Archinto Anzil, nato a Treppo Grande (Udine) il 29 gennaio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Padova il 22 luglio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(1870)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Consorzio Stabiese Produttori Latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 marzo 1963, i poteri conferiti all'avv. Giovanni Castagnetti, commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio Stabiese Produttori Latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), sono stati prorogati dal 31 marzo al 30 settembre 1963.

(2181)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 7 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 12 febbraio 1963, recante i salari medi mensili per il personale non impiegatizio retribuito non in misura fissa dipendente da aziende alberghiere di Salsomaggiore Terme (Parma), nella tabella allegata al decreto stesso, il dato retributivo per l'alta stagione relativo al personale di 3ª categoria dipendente da alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria, leggasi in L. *44.200*, anzichè in L. *44.000*

(2183)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli a posti di segretario generale di I classe vacanti nelle provincie di Trieste (classe I A), Brindisi, Cremona, Forlì, La Spezia e Pesaro-Urbino (classe I B); nei comuni di Messina (classe I A), e di Reggio Emilia (classe I B) ed a posti di segretario generale di II classe vacanti nei comuni di Fano (Pesaro) e Lugo (Ravenna) della classe seconda.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le seguenti segreterie generali:

Provincie della classe I-*A* Trieste (con popolazione superiore ai 250.000 ab.);

Provincie della classe I-*B*: Brindisi, Cremona, Forlì, La Spezia, Pesaro-Urbino;

Comuni della classe I-*A*: Messina (con popolazione superiore ai 250.000 ab.);

Comuni della classe I-*B*: Reggio Emilia;

Comuni della classe II: Fano (Pesaro), Lugo (Ravenna);

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie delle seguenti provincie: Trieste (con popolazione superiore ai 250.000 abitanti) della classe I-*A*; Brindisi, Cremona, Forlì, La Spezia, Pesaro-Urbino della classe I-*B*; dei seguenti comuni: Messina (con popolazione superiore ai 250.000 abitanti) della classe I-*A*; Reggio Emilia della classe I-*B*; e dei seguenti comuni: Fano (Pesaro), Lugo (Ravenna) della classe II.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie della classe I (per i soli posti di segretario generale di II classe);

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il 30 maggio 1963, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di lire 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla sezione di Tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dello art. 2, da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 22 marzo 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(2169)

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami per il conferimento di ventinove posti di vice ispettrice di polizia in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 19 giugno 1962.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1963, registro n. 2 Interno, foglio n. 204, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esami per il conferimento di ventinove posti di vice ispettrice di polizia in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 19 giugno 1962;

Considerato che il prof. Luciano Pettoello Mantovani, incaricato di diritto e procedura penale presso l'Università di Camerino, è impossibilitato a svolgere le funzioni di componente della predetta Commissione;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Mario Spasari, straordinario di diritto penale presso l'Università di Sassari, è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami per il con-

ferimento di ventinove posti di vice ispettrice di polizia in prova, di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Luciano Pettoello Mantovani.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1963

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1963
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 80. — DISTEFANO

(2190)

Diario delle prove scritte del concorso per esami per il conferimento di ventotto posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione della pubblica sicurezza.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso per esami per il conferimento di ventotto posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 10, 11 e 12 giugno 1963, con inizio alle ore otto.

(2376)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di membri della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1963, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di laurea in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime;

Considerato che il prof. Egidio Giannessi ed il dott. Gabriele Posteraro a causa di altri impegni hanno rinunciato all'incarico e che, pertanto, si rende necessaria la loro sostituzione;

Vista la designazione fatta dal Ministero della pubblica istruzione per la sostituzione del prof. Giannessi;

Decreta:

Il prof. Amedeo Salzano, ordinario di ragioneria generale ed applicata nell'Università di Catania, ed il dott. Attilio Caroppo, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, vengono chiamati a far parte della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime, in sostituzione, rispettivamente, del professor Egidio Giannessi e del dott. Gabriele Posteraro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1963
Registro n. 1 *Lavoro e previd. sociale, foglio n.* 347. — MAUCERI

(2184)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica del bando di concorso per esami a otto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1460;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1962, registro n. 19, foglio n. 365, con il quale è stato bandito un concorso per esami a otto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie;
Considerato che l'art. 4 del regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038, prevede che i concorrenti ai concorsi a posti della carriera esecutiva nelle segreterie universitarie devono avere compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°;

Decreta:

Il decreto ministeriale 15 gennaio 1962, con il quale è stato bandito un concorso per esami a otto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, è rettificato nel senso che i concorrenti devono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1963,
Registro n. 14, *foglio n.* 354

(2353)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.